

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 413

Anno: 2017

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 18/10/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

413/2017

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Enzo ROTOLO

Presidente

Dott. Antonio CIARAMELLA

Consigliere relatore

Dott.ssa Fernanda FRAIOLI

Consigliere

Dott.ssa Elena TOMMASINI

Consigliere

Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI

Primo referendario

SENTENZA

nel giudizio pensionistico di appello, in materia di pensioni civili, iscritto al n. 51849 del registro di Segreteria, proposto dall'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Caliulo, Maria Passarelli, Filippo Mangiapane e Lidia Carcavallo, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura centrale INPS, via Cesare Beccaria, 29; avverso la sentenza n.113/2015, depositata in data 21 dicembre 2015, della sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria;

e nei confronti del sig. Mercuri Placido, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv.to Paola Pagliettini, presso la quale è elettivamente domiciliato in Genova via Palestro, 2/10;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 settembre 2017, il consigliere relatore dott. Antonio Ciaramella e l'avv.to Sergio Preden, su delega dell'avv. Luigi Caliulo, per l'Inps. Non costituito l'appellato.

FATTO

L'attuale appellato, già revisore capo della polizia di Stato, ha proposto in primo grado ricorso avverso il provvedimento con il quale l'Inps aveva provveduto al recupero di un indebito pensionistico, ammontante ad euro 36.008,88, in conseguenza di una modifica, avvenuta nel 2009, del decreto di pensione definitivo emesso nel 2008. Il primo giudice ha accolto il ricorso facendo applicazione dell'articolo 206 del d.p.r. n. 1092/1973. Il primo giudice ha disposto, altresì, che l'ente previdenziale oltre alla restituzione di quanto già recuperato avrebbe dovuto corrispondere al ricorrente anche la maggior somma tra quanto dovuto per interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dal disposto illegittimo recupero e fino alla data della restituzione. Ha proposto appello l'Inps avverso il solo capo della sentenza che ha ritenuto dovuti all'appellato gli accessori sulle somme che l'amministrazione gli deve restituire. L'Istituto richiama, a sostegno della propria pretesa, la sentenza delle sezioni riunite della Corte n. 11/2015 che ha affermato che in caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero le stesse devono essere restituite all'interessato limitatamente al capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria. All'odierna pubblica udienza, il difensore dell'Inps ha illustrato e ribadito le argomentazioni di cui al gravame.

DIRITTO

L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.

Ciò in quanto, la sentenza delle sezioni riunite di questa Corte n. 11 del 2015 sulla quale l'Istituto appellante fonda le ragioni del gravame, non è applicabile al caso di specie. Infatti, la citata decisione che nega la possibilità di ottenere gli accessori sugli indebiti pensionistici dichiarati irripetibili dal giudice, si riferisce alle ipotesi in cui il presupposto dell'irripetibilità è costituito dal solo affidamento del pensionato, accertato dal giudice in base ai noti indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza in materia (si vedano le sentenze delle sezioni riunite della Corte n. 2 del 2012 e n- 7 del 2007). Invece, nel caso di specie, l'irripetibilità dell'indebito pensionistico è stabilita dalla specifica norma legislativa di cui all'articolo 206 del d.p.r. n.1092/1973. Tale disposizione prevede che nel caso in cui, in conseguenza di un provvedimento revocato o modificato (circostanza verificatasi nel caso in esame, avendo l'amministrazione modificato il provvedimento definitivo di pensione dopo un anno dalla sua emanazione), sono state rimosse rate di pensione non dovute, non si fa luogo al recupero delle stesse, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di un fatto doloso dell'interessato, circostanza, pacificamente, esclusa nel caso in esame. Pertanto, la norma in questione prevede un vero e proprio obbligo in capo alla stessa amministrazione di non effettuare il recupero nei casi in esame, derogando alla previsione generale di cui all'articolo 162 del d.p.r. n. 1092 del 73 che, com'è noto, prevede l'attribuzione di un trattamento provvisorio di pensione da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva, nel caso del pagamento al pensionato di somme superiori a quelle spettanti. In definitiva, la ratio della speciale normativa in questione è quella di tutelare la posizione dei pensionati, che a seguito di un provvedimento definitivo di pensione, acquisiscono un affidamento particolarmente rafforzato che non potrebbe essere frustrato in conseguenza dell'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione. Conseguentemente, il pensionato, nei casi in esame, ha un diritto soggettivo a vedersi ricostituita integralmente la propria situazione patrimoniale quale sarebbe stata senza l'indebito recupero, effettuato contra legem dall'amministrazione, cioè ad ottenere sulle somme da restituire gli accessori previsti dalla legge. Alla soccombenza dell'Inps non consegue il pagamento delle spese legali a favore della controparte, dal momento che quest'ultima non si è costituita. Nulla per le spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale- definitivamente pronunciando,

- RIGETTA l'appello dell'Inps avverso la sentenza indicata in epigrafe.
- Nulla per le spese legali a favore dell'appellato.
- Nulla per le spese di giudizio.
- Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2017.

L'ESTENSORE
F.to Antonio Ciaramella

IL PRESIDENTE
F.to Enzo Rotolo

Depositato in Segreteria il 18/10/2017

IL DIRIGENTE

(F.to Daniela D'Amaro)